

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE TERRITORIALE II
DI ROMA - Ufficio Territoriale di Roma 6 (Cesario)
Registrato in data 18/09/2019 al n. 3086
Versato € Euro
L. 08/09/2019
L. 08/09/2019



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DIFFERENZA LESBICA ROMA APS

Articolo 1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale Differenza Lesbica Roma APS ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii., e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, (denominata Differenza Lesbica o Associazione nel presente testo) con sede legale in Roma in Via Stefanini 15. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, (ETS), autonoma, femminista, intersezionale, laica, pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratica, antifascista, antisessista, antirazzista, multietnica, anticolonialista ed ha durata illimitata, diretta esclusivamente da donne. L'associazione promuove attività di aggregazione per le donne, in particolare per le lesbiche, sostenendone la visibilità sul piano politico e culturale e agisce contro tutte le forme di discriminazioni e, più in particolare, le discriminazioni per orientamento sessuale, espressione di genere e identità di genere e nei confronti delle persone LGBT+. Differenza Lesbica condivide le finalità e aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI APS", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità che si riconoscono nella solidarietà tra i popoli, nel mutualismo, nella partecipazione e nello sviluppo del senso di comunità. Sono altresì finalità generali dell'associazione: la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità, della cultura, delle sue forme espressive, delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la produzione e fruizione culturale; il riconoscimento dei diritti culturali, civili e sociali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura anche cinematografica, audiovisiva e multimediale, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite al mondo delle donne, all'identità lesbica e alle soggettività LGBT+. L'Associazione si prefigge di:

-Contrastare ogni forma di pregiudizio e di discriminazione nei confronti delle lesbiche, in quanto singole e/o coppie e/o appartenenti a gruppi organizzati e rivendicare il riconoscimento e il pieno godimento dei loro diritti civili, dando visibilità sul piano politico, culturale, mediante: a) la comunicazione attiva con il movimento LGBT+ e con tutti i movimenti, associazioni, che si pongono sul terreno della libertà sostanziale delle persone, attraverso la diffusione di una cultura lesbica che accetti la sfida della contemporaneità e che assuma il riconoscimento di un'azione politica solidale con la comunità LGBT+, dando rilevanza al rispetto delle differenze; b) l'elaborazione di un percorso che intercetti la complessità delle relazioni politiche tra donne e si confronti con le diverse realtà e i diversi movimenti femministi; c) il contrasto alle restrizioni sociali di genere. L'associazione promuove la visibilità e il riconoscimento della soggettività lesbica, rafforzando il dialogo e l'alleanza con le identità transgender, per una battaglia comune




contro il patriarcato e le sue forme di dominazione storicamente definite, attraverso una rete solidale di condivisione che ridefinisca strategie di lotta contro discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, sessismo e ogni forma di dominio e violenza nei confronti di donne e minoranze iniquamente colpite.

Articolo 3

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore delle / i proprie/i associate/ i di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS. In particolare l'associazione si propone di perseguire le seguenti attività:

d) azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e al femminicidio; formazione e sensibilizzazione sul tema della violenza tra donne, attraverso corsi di formazione per operatrici di sportello/accoglienza; e) lotta alla patologizzazione delle persone intersex; f) lotta all'omolesbobitransfobia; g) l'accoglienza e la solidarietà con le culture migranti; h) dialogo con le istituzioni e parti sociali, sindacati; i) l'attivazione di uno sportello per ricevere informazioni legate alla salute, ad aspetti legali e al counseling LGBT+; l) interventi e progetti nella scuola, volti a stabilire un contatto con studenti e insegnanti, per mettere in atto percorsi di formazione e sensibilizzazione contro tutte le discriminazioni e in particolare nei confronti delle persone LGBT+; m) forme di espressione artistica e culturale realizzata da donne, con particolare attenzione all'arte ed alla cultura lesbica e ciò mediante attività quali: gruppi di crescita personale, gruppi di autoconsapevolezza femminile, laboratori di espressione artistica, cineforum tematici, seminari sulla salute psicofisica, promozione e organizzazione di spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, concorsi di scrittura e/o arti visive; n) promozione e realizzazione di pubblicazioni editoriali; o) impegno per il pieno riconoscimento del diritto alla salute ed al benessere psicofisico di ogni individuo e in particolare delle lesbiche; progetti e convenzioni con personale specializzato, formazione del personale sanitario sui temi legati alla medicina di genere; campagne di informazione e prevenzione sulle infezioni sessualmente trasmesse (IST) e sulle malattie che colpiscono in modo particolare le donne; p) l'utilizzazione della sede del circolo ove svolgere attività aggregative, ricreative e ludiche, quali, senza pretesa di completezza: attività ludiche, tornei, feste, compresa la consumazione di alimenti e bevande come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS; q) l'organizzazione di feste private sia nei locali della sede del circolo, che presso pubblici locali; r) la costituzione di un circolo in cui le lesbiche provenienti da comunità migranti possano partecipare senza discriminazione alcuna e - più in generale- in cui tutte le donne lesbiche, bisessuali e transessuali possano partecipare senza discriminazione alcuna. In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni. L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione alle/ i socie/ e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.



Articolo 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle/i proprie/i associate/i. La qualità di volontaria/o è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui la/il volontaria/o è socia/o o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere le/i volontarie/i che svolgono la loro attività in modo non occasionale e potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle/i proprie/i associate/i, secondo i limiti e le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 5

Il numero delle/i socie/i è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socia/o chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. Le/i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socia/o solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Alle/gli aspiranti socie/i sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di socia/o, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Le/gli aspiranti socie/i devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6

È compito del Consiglio Direttivo, o di una o più Consigliere da esso espressamente delegate, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le/gli aspiranti socie/i abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale dell'Associazione al/la nuova/o socia/o e il suo nominativo sarà annotato nel Libro delle/i Socie/i. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, l'interessata/o potrà presentare ricorso alla Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea delle socie/i.

Articolo 7

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutte/i le/gli associate/i che hanno diritto a:

a) frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione e riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma. Discutere e approvare i



rendiconti, esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Approvare le modifiche dello statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti. Hanno diritto di voto in Assemblea le/i socie/i maggiorenni che siano iscritte/i da almeno quattro mesi nel Libro delle/i Socie/i abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea. A questo scopo si richiede che l'elezione degli organi direttivi, di garanzia e di controllo, venga effettuata (elettorato attivo) da soggetti che hanno aderito all'associazione da almeno 2 mesi, a favore di soggetti (elettorato passivo) che abbiano aderito all'associazione da almeno 4 mesi.

Articolo 8

La/il socia/o è tenuta/o:


rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali; versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti; mantenere un'irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socia/o mantenere una condotta di rispetto verso le/gli altre/i socie/i e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature; e rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea delle/i socie/i; osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata. La quota sociale rappresenta un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9

La qualifica di socia/o si perde per: decesso; scioglimento dell'Associazione; mancato pagamento della quota associativa annuale; dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo; espulsione o radiazione.

Articolo 10

Il Consiglio direttivo dell'Associazione è composto solo da donne e ha la facoltà di: intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socia/o, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi: 1) inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; 2) denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, delle/i sue/suoi socie/i negli spazi fisici e virtuali; 3) l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento 4) il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee; 5) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione; 6) l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito; 7) l'arrecare danni morali o materiali ad altra/o socia/o ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottate condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.



Articolo 11

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo dovrà essere reso noto al/la socia/o con comunicazione scritta. È ammesso il ricorso entro trenta giorni alla Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea utile, che deciderà in via definitiva e irrevocabile.

Articolo 12

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione; eccedenze degli esercizi annuali; erogazioni liberali vincolate, donazioni lasciti; fondo di riserva. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dall'articolo 3 del presente statuto.

Art. 13

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono: quote annuali di adesione e tesseramento; proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio; proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; contributi pubblici e privati; erogazioni liberali; raccolte fondi; ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art.14

L'Esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea delle/i socie/i entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 15

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea delle/i socie/i. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Articolo 16

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

Assemblea delle/i Socie/i

Consiglio Direttivo.

Gli organismi durano in carica quattro anni ed le componenti sono rieleggibili. Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associata/o che partecipa e vota.



Articolo 17

Partecipano all'Assemblea generale delle/i socie/i tutte/i le/i socie/i che siano iscritte/i da almeno quattro mesi nel Libro delle/i Socie/i abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca :oppure: e/o da inviare alle/i socie/i tramite posta elettronica/posta ordinaria almeno quindici giorni prima.

Art.18

L'Assemblea generale delle/i socie/i può essere convocata in via straordinaria dal consiglio direttivo o dal presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31 ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio delle/i sindache/i revisore/i (ove nominato) o almeno un quinto delle/i socie/i aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 19

In prima convocazione l'Assemblea regolarmente costituita alla presenza della metà più uno delle/i socie/i con diritto di voto, in seconda convocazione regolarmente costituita qualunque sia il numero delle/gli intervenute/i. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti delle/i presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto delle/i socie/i, è indispensabile la presenza di almeno un terzo delle/i socie/i con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno due terzi delle/i partecipanti. Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza delle/gli intervenute/i. Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta delle/i socie/i aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti delle/i presenti. Per le delibere riguardanti lo scioglimento, la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 31.

Articolo 21

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o da una socia eletta dall'Assemblea stessa. La presidente dell'Assemblea propone una/un segretaria/o verbalizzante eletta/o in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo delle/i socie/i presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal



regolamento. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità le componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura della/del segretaria/o che li firma insieme alla presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione delle/i socie/i per la consultazione.

Articolo 22

L'Assemblea generale delle/i socie/i, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7: elegge e revoca le/i componenti degli organi sociali; al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre socie/i, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini; nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale; approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico; delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulle modificazioni dello statuto; delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 23

Il Consiglio direttivo è eletto dall'assemblea delle/i socie/i ed è composto da 3 o 5 Consiglieri. Le componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza) e le sue componenti sono rieleggibili.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadine/i non socie/i, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:



la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile; la Vicepresidente: coadiuva la Presidente e, in caso di assenza o impedimento e ne assume le mansioni; la segretaria, cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con la Presidente, presiede il Consiglio in assenza della Presidente e della Vicepresidente; la Tesoriera: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico dell'Associazione.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza, di una o più componenti del consiglio direttivo è facoltà di quest'ultimo, eleggere una nuova incaricata all'interno dei propri componenti in carica se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio dell'Associazione, secondo le norme stabilite dall'articolo 28 dello statuto. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i sue componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione. È stabilita l'incompatibilità tra incarichi elettivi dell'Associazione con incarichi elettivi di partito.


Articolo 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

convocare l'Assemblea, eseguire le delibere dell'Assemblea; formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento; deliberare circa l'ammissione delle/i socie/i, può delegare allo scopo una o più Consigliere; deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti delle/i socie/i; sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione; stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali; dirimere eventuali contenziosi tra socie/i; curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo; decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto; presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo delle consigliere, o su convocazione della Presidente. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità delle sue componenti. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza delle Consigliere e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti delle presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono



essere a scrutinio segreto quando sia richiesto anche da una sola Consigliera. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura della Segretaria, che lo firma insieme alla Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione delle/i socie/i che richiedano di consultarlo.

Articolo 28

Le Consigliere sono tenute a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. La Consigliera, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque la Consigliera dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza. È facoltà della Consigliera rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta alla presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio. La consigliera decaduta o dimissionaria può essere sostituita, ove esista, dalla socia risultata prima esclusa all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea delle/i socie/i utile provvede a reintegrare le componenti del Consiglio decadute; le nuove elette rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza delle componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 delle Consigliere. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 29

Il collegio delle/i Revisore/i è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per legge, o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio delle/i Revisore/i composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuate anche tra persone non aderenti all'Associazione. Le cariche di consigliera e sindaca/o revisore sono incompatibili tra loro; alle componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Almeno una delle componenti deve essere scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile, le restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità. Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto Organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale Sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dalle/i revisore/i. Le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e di controllo e possono chiedere a tal fine, notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Delle deliberazioni è redatto n verbale che è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione delle/i socie/i che richiedano di consultarlo.

Art. 30

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio delle/i Revisori/e qualora sia costituito da revisore/i nell'apposito registro; ovvero nominerà una/un revisora/e legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.


Art.31

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione di scioglimento dell'associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti delle/i presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta delle/i socie/i aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui all'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà essere comunque deliberato a maggioranza delle/i presenti da un'Assemblea appositamente convocata. In caso di estinzione o di scioglimento dell'associazione, dedotte le passività il patrimonio, sarà devoluto ad altri enti con analoghe finalità statutarie del Terzo Settore, previo parere positivo dell'ufficio regionale/provinciale del registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aderenti ad Arci Aps. Secondo le modalità stabilite da procedura, si applica anche in caso di cancellazione da RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS. È esclusa in ogni caso, qualunque ripartizione tra socie/i del patrimonio residuo.

Art. 32

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di Arci Aps del CTS, del codice civile e delle norme vigenti.

La Presidente



La Segretaria

